

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 46/C (2006/2007)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 12 Aprile 2007,
ha adottato la seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Fortino Avv. Vincenzo, Porceddu Avv. Carlo, Attolico Avv. Lorenzo, Orlandi Prof. Mauro, – Componenti; Catania Dr. Raimondo- Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

1. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELL'8.2.2007 PROT. N. 941/163/PF/SP/MA A CARICO DEI SIGNORI:

- **CONTI PAOLO, ALL'EPOCA DEI FATTI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE AGENTI DI CALCIATORI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S. E 10, COMMA 2 DELLE N.O.I.F.;**
- **MOGGI LUCIANO, ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE E DIRETTORE GENERALE DELLA JUVENTUS F.C. S.P.A., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S.;**
- **E DELLA SOCIETÀ JUVENTUS F.C. S.P.A. PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 4 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO DIRIGENTE, ALL'EPOCA DEI FATTI.**

Con atto dell'8.2.2007 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il signor Paolo Conti, all'epoca dei fatti componente della Commissione Agenti di Calciatori, per violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., il signor Luciano Moggi, all'epoca dei fatti Amministratore e Direttore Generale della società Juventus F.C. S.p.A., per violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. e la società Juventus F.C. S.p.A. per la violazione di cui all'art. 2 comma 4 C.G.S..

In data 12.4.2007, accertata la regolarità della notifica a tutte le parti, veniva celebrato il rito dibattimentale di I° grado con la presenza dei difensori del signor Paolo Conti e della società Juventus F.C. S.p.A..

La difesa del signor Paolo Conti concludeva con la richiesta, in via preliminare, di improcedibilità per mancanza della qualifica del Conti di Dirigente Federale e/o di tesserato F.I.G.C., in via subordinata, nel merito con la richiesta di archiviazione per insussistenza delle ipotesi di incolpazioni ascritte.

La difesa della società Juventus F.C. S.p.A. concludeva, in via preliminare, sostenendo la violazione del principio del *ne bis in idem*, in quanto le condotte del Moggi, e conseguentemente della Juventus oggi sottoposti a giudizio, rientrano nella più ampia valutazione già svolta da questa Commissione e dalla Corte Federale nel precedente giudizio già definito, in via subordinata, con la richiesta di proscioglimento dall'addebito contestatogli, in quanto il Moggi, seppur rappresentante legale della società all'epoca dei fatti, avrebbe agito nel caso che ci occupa esclusivamente in qualità di genitore a favore del di lui figlio Alessandro.

A tal punto, appare opportuno preliminarmente sgombrare il campo da ogni dubbio interpretativo in merito alla competenza di questa C.A.F. a giudicare gli incolpati di cui sopra.

Appare chiaro che il Conti, proprio nella qualità e nelle funzioni di componente della Commissione Agenti di Calciatori, debba sottostare alla normativa vigente della Giustizia Sportiva, proprio in virtù del suo potere, accreditatogli dai competenti Organi Federali, di poter giudicare altri tesserati e/o iscritti nell'ambito della stessa F.I.G.C..

All'uopo non può valere il presupposto che lo stesso Conti proprio in virtù della sua qualità di agente, poteva essere nominato e far parte della relativa Commissione Agenti di Calciatori.

Ciò perché si deve tener conto, necessariamente, della qualità e delle funzioni svolte dal soggetto in quel determinato momento, ai fini della rilevanza dell'attribuzione di una determinata carica all'interno della F.I.G.C..

Talché nel momento in cui il Conti veniva chiamato a far parte di un Organo di Giustizia Sportiva, con tutte le prerogative ed i poteri spettanti per normativa, certamente rappresentava la Federazione a tutela della generalità dei diritti e degli interessi di tutti i suoi tesserati e/o iscritti.

Così è, del resto, secondo l'ordinamento generale per i componenti non togati degli Organi giurisdizionali, relativamente al periodo di esercizio delle loro funzioni presso l'Organo stesso.

Considerato, altresì, il combinato disposto di cui agli artt. 10 delle N.O.I.F., 31 comma 1 dello Statuto Federale e 26 comma 1 C.G.S., in virtù del principio della *vis attractiva* sancito dall'art. 37 comma 1 C.G.S., in ogni caso si deve ribadire l'assioma che, di fronte a più soggetti "incolpati", per alcuni dei quali la competenza a valutarne e giudicarne le relative posizioni è della C.A.F. quale organo di prima istanza, anche gli altri soggetti sottoposti al medesimo procedimento disciplinare, vedono, conseguentemente, devoluta la loro posizione alla C.A.F., quale organo di I° grado.

Rispetto all'invocata violazione del principio del *ne bis in idem*, invece, sostenuto dall'altra reclamante, ovvero dalla società Juventus F.C. S.p.A., a nulla vale l'asserita considerazione che nel precedente procedimento disciplinare definito nell'agosto del 2006, sono state valutate da questa stessa Commissione, e poi dalla Corte Federale, non un singolo episodio, bensì una svariata serie di condotte illecite del Moggi, intese non soltanto ad influenzare l'andamento di partite della propria squadra e/o di altre squadre, bensì ad incidere in tutti gli ambiti del mondo del calcio (ad esempio nelle carriere dei singoli, nelle cariche federali e/o nell'ambito dei calciatori, procuratori ed allenatori); ciò non vale in virtù del fatto che l'attuale incolpazione riguarda *tout court* la descrizione di un fatto illecito del tutto diverso e specifico rispetto ai capi di incolpazione precedentemente contestati e giudicati.

Appare pleonastico richiamare a sostegno pronunzie della Suprema Corte di Cassazione la cui giurisprudenza, in sede processuale penale, è pacifica e consolidata sul punto.

In tema di fatto, le risultanze probatorie ed in particolare le trascrizioni di alcune intercettazioni telefoniche autorizzate dal Gip del Tribunale di Torino, intercorse tra gli incolpati Paolo Conti, Luciano ed Alessandro Moggi, appaiono inconfutabili, chiare ed inequivocabili in ordine alla rappresentazione di un disegno illecito volto a raggiungere un preciso scopo antisportivo a favore di Alessandro Moggi, nell'ambito di un giudizio disciplinare a suo carico.

In particolare, in prossimità di detto procedimento avanti la Commissione Agenti di Calciatori, della quale risultava far parte il Conti quale Componente nella seduta disciplinare del 20.9.2004, sono emerse e provate diverse conversazioni telefoniche intercorse fra gli attuali incolpati, che per comodità si intendono integralmente riportate.

All'uopo, comunque, appare opportuno evidenziare comunque alcuni sintetici passaggi testuali di dette conversazioni: cfr. progr. n. 2735 del 7.9.2004 "(L.M.) *ma non ci deve essere*

niente”...”(P.C.) non puoi non farlo, devi fargli una multa bisogna fargli una multa hai capito? È la strada che sto battendo anch'io”...”(L.M.) va bé va una multa”....”(P.C.) bisogna fargli una pena pecuniaria se nò rischia una sospensione, se tu li sensibilizzi, io li ho portati già su sta strada”.

L'impostazione che emerge ad esempio dalla suddetta conversazione, veniva successivamente confermata dall'intervento telefonico del Moggi con l'ulteriore soggetto appartenente alla Federazione, affinché intervenisse a sensibilizzare tutti gli altri componenti della medesima Commissione per sostenere, appunto, la tesi della mera sanzione pecuniaria da applicare al di lui figlio Alessandro, così come suggerita e sostenuta dal Conti.

La convinzione che la sanzione da attribuire potesse essere frutto di accordo traspare nella successiva conversazione intercorsa tra il Moggi ed il figlio: cfr. progr. n. 448 del 22.9.2004 “...(L.M.) *no una multa fanno, l'accordo era una multa...*”.

La conferma, infine, del realizzando disegno antisportivo emerge con tutta la forza probatoria nel sintetico richiamo della successiva conversazione telefonica intercorsa tra il Moggi Luciano ed il Conti:cfr. progr. n. 701 del 26.9.2004 “(P.C.) *senti è venuto fuori un capolavoro là, hai visto?”...”(L.M.) *si lo so”....”(P.C.) “è stata dura, te l'han detta?”...”(M.L.) *si, ma mi son fatto una litigata con Gallavotti”...”(P.C.) *eh, ma non è neanche colpa sua perché”...”(L.M.) è Onorato, l'uomo suo però che ha rotto i coglioni, Onorati, come si chiama”...”(P.C.) *eh, ma hai visto che aveva proposto una sospensione, mica son stato io, si ma te l'han detto come è andata, o no?”....”(L.M.) *si, gliel'ho data io a Gallavotti, che è uno che sta nello studio suo questa eh?”.....******

A tal punto, è opportuno aggiungere che l'incolpato Moggi, regolarmente citato, non ha ritenuto di partecipare all'audizione, per possibili eventuali chiarimenti e giustificazioni a suo discarico, così come ha ritenuto di non intervenire nella precedente fase di indagine.

Orbene, se da un lato risulta provato che il Moggi sia intervenuto, a più riprese, e nei confronti di più soggetti della stessa Federazione, al fine di deviare favorevolmente il giudizio disciplinare del procedimento a carico del di lui figlio Alessandro; di converso non si può sostenere una responsabilità diretta e/o comunque a qualsiasi titolo della Società Juventus F.C. S.p.A., soltanto sulla mera valutazione oggettiva che, in quel dato momento storico, il Moggi ne aveva la relativa rappresentanza legale.

Difatti, appare del tutto chiaro che il Moggi, nella circostanza, si muoveva unicamente ed esclusivamente nella sua qualità privata e genitoriale, ed è appena il caso di precisare che non possono sussistere nemmeno considerazioni ipotetiche circa riflessi successivi all'eventuale ottenimento illecito di un provvedimento sportivo a favore del di lui figlio Alessandro.

Nel caso di specie, appare una costruzione giuridica forzata quella dell'Accusa, che l'eventuale sanzione sportiva della sospensione, nel predetto giudizio disciplinare, avrebbe comportato una limitazione della trattativa di eventuali ed ipotetici giocatori assistiti dal Moggi Alessandro con la società Juventus F.C. S.p.A., rappresentata dal di lui padre Luciano.

In buona sostanza, appare chiara la naturale applicazione interpretativa della vicenda, la cui lettura non può che essere quella della sfera privata e personale, nella quale un padre si muove ad esclusivo sostegno del proprio figlio.

Invece, la provata responsabilità del Moggi Luciano non può non essere posta in rapporto di causalità con quella del Conti Paolo, il quale ha dapprima sollecitato il Moggi ad intervenire anche in altra sede della stessa Federazione, al fine di poter “sensibilizzare” gli altri componenti della Commissione Agenti di Calciatori, suggerendo il nominativo del soggetto eventualmente più idoneo per l'intervento stesso, anzi adoperandosi per consegnare al Moggi il relativo recapito telefonico del mobile.

In detta circostanza il Conti, nel sollecitare detto intervento del Moggi, esprimeva chiaramente il proprio intento di poter riuscire a sanzionare l'incolpato Moggi Alessandro con la mera pena pecuniaria, in quanto a suo dire, poteva risultare difficile e pericoloso il tentativo di convincere gli altri componenti della Commissione al fine di ottenere lo scopo massimo di un provvedimento di proscioglimento.

Successivamente, come già sinteticamente richiamato dalla trascrizioni delle intercettazioni telefoniche, è lo stesso Conti che esprime, in modo chiaro ed inequivocabile, la propria soddisfazione al Moggi, per essere riuscito ad ottenere proprio quel risultato da lui stesso auspicato, ovvero a condizionare con la propria autorità di componente la relativa Commissione nel determinare il provvedimento sanzionatorio pecuniario, nonostante vi era stata una proposta di sospensione dell'attività di agente del Moggi Alessandro.

Indubbiamente la responsabilità del Conti ne emerge con connotati di particolare gravità, considerato anche il ruolo rivestito in ambito federale.

Per questi motivi la C.A.F., visto il deferimento e gli atti del procedimento, infligge le seguenti sanzioni:

- al sig. Paolo Conti l'inibizione per mesi 8;
- al sig. Luciano Moggi l'inibizione per mesi 6.

Proscioglie la Juventus F.C. S.p.A. dall'incolpazione per responsabilità diretta.

2. RECLAMO A.C. MARCHESA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARCHESA/S. MARIA LA CARITÀ DEL 12.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 73 del 1.3.2007)

Il Giudice Sportivo di I Grado, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 41 del 16.11.2006, in seguito a fatti verificatisi durante la gara A.C. Marchesa/A.C. Santa Maria La Carità del 12.11.2006 Campionato Regionale di II Categoria, Girone N, irrogava alla A.C. Marchesa la sanzione pecuniaria di € 300,00; inibiva al signor Aiello Vincenzo, dirigente della società, di svolgere ogni attività fino all'11.3.2007; squalificava il signor Manzo Angelo, allenatore della società, fino all'11.5.2007.

Avverso alla decisione, spiegava reclamo, in data 25.11.2006, la A.C. Marchesa. Affermava, in particolare, la reclamante: "che il dirigente Aiello Vincenzo si è solo limitato ad esprimere proteste verbali nei confronti del d.d.g."; che, "per quanto attiene l'assistente di parte Manzo Angelo i fatti addebitati non trovano corrispondenza alcuna con quelli realmente verificatisi".

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – L.N.D., con Delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 73 dell'1.3.2007, respingeva il reclamo.

Con ricorso del marzo 2007, la A.C. Marchesa impugnava, dinanzi alla C.A.F., la Delibera della Commissione Disciplinare.

La difesa della A.C. Marchesa svolge unico motivo di ricorso, che può così riassumersi: non avere, la Commissione Disciplinare, fatto corretta applicazione dell'art. 65, comma 2, N.O.I.F., nella parte in cui prescrive che le società ospitanti devono "mettere a disposizione degli ufficiali di gara un dirigente incaricato all'assistenza dei medesimi".

Spiega la ricorrente che, dagli atti ufficiali di gara, risulta che l'arbitro avrebbe espulso il dirigente incaricato, senza però provvedere alla sua sostituzione: alla luce di ciò, la gara andrebbe annullata e ripetuta per "errore tecnico dell'arbitro a seguito della violazione dell'art. 65, comma 2, N.O.I.F.

Il ricorso non merita accoglimento.

Giova qui rammentare come, ai sensi dell'art. 31, lett. a1), C.G.S., nell'ambito dei procedimenti disciplinari, fanno piena prova dei fatti accaduti nel corso della gara anche i "relativi eventuali supplementi", che servono ad integrare e precisare il rapporto dell'arbitro.

Nel caso in esame, l'arbitro, con "suppletive dichiarazioni", affermava che il dirigente incaricato era stato sostituito dal massaggiatore: l'espulsione del primo, in altri termini, non aveva privato gli ufficiali della prescritta assistenza. Essi, in luogo del sig. Aiello, ebbero a propria disposizione il massaggiatore: l'art. 65, comma 2, N.O.I.F. era dunque osservato anche in seguito all'espulsione dell'Aiello.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto da A.C. Marchesa di Napoli e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. RECLAMO DEL CALCIATORE GALICI CLAUDIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 16.1.2008 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 144 del 16.3.2007)

A seguito del controllo antidoping eseguito il giorno 12.11.2006 al termine dell'incontro del Campionato di Calcio Serie D, Girone E, Forte dei Marmi – Forcoli, veniva riscontrata la positività del signor Claudio Galici, tesserato all'epoca dei fatti per la società U.S. Forcoli Calcio 1921.

In particolare, le analisi evidenziavano la presenza di Carboxy-Finasteride, sostanza vietata in quanto inclusa nella classe “diuretici e mascheranti”.

All'esito delle citate analisi, con provvedimento in data 7.12.2006, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, disponeva la sospensione cautelare del signor Galici da ogni attività sportiva con decorrenza immediata.

In data 18.1.2007, il Galici veniva convocato dall'Ufficio della Procura Antidoping per essere ascoltato sui fatti in questione.

In tale occasione, l'atleta dichiarava che la presenza della sostanza proibita, Finasteride, nel proprio organismo era dovuta all'assunzione di un farmaco, denominato Propecia, diretto a contrastare la caduta dei capelli. Assunzione, dovuta al trattamento terapeutico prescritto dal Dott. Manzi, specialista dermatologico della ASL n. 6 di Livorno, sin dal novembre del 2005.

Nel corso della medesima audizione, l'atleta dichiarava di non aver mai saputo che il citato farmaco conteneva i principi attivi vietati dalla normativa antidoping e di aver comunicato l'assunzione di tale farmaco al massaggiatore della squadra.

Successivamente, con provvedimento in data 26.1.2007, la Procura Antidoping deferiva il signor Claudio Galici dinanzi alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, per l'applicazione della sanzione della sospensione da qualsiasi gara per un periodo di un anno con il riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 19.5.2. delle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I..

All'udienza del 16.3.2007, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, ascoltati il deferito ed il proprio legale, nonché il rappresentate dell'Ufficio della Procura Antidoping, e letta la memoria depositata dal Galici - nella quale confermava le dichiarazioni rese di fronte alla Procura Antidoping - con la decisione indicata in epigrafe, ritenuto che non sussisteva alcun dubbio *(i)* sulla presenza della sostanza vietata nell'organismo dell'atleta e *(ii)* sull'inapplicabilità al caso in esame del dettato dell'articolo 19.3 del Regolamento, in quanto la Finasteride è inclusa tra le sostanze “proibite” e non tra quelle “specifiche”, dichiarava la responsabilità del Galici e infliggeva allo stesso la sanzione della squalifica per anni uno, “che, tenuto conto del periodo di sospensione cautelare già scontato, andrà a scadere in data 16.1.2008”.

Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il signor Claudio Galici il quale lamenta *(i)* la mancata applicazione al caso di specie del disciplinare per l'esenzione a fini terapeutici allegato al Regolamento Antidoping e *(ii)* l'errore della Commissione Disciplinare nel determinare la scadenza del periodo di squalifica inflitto.

Per quanto esposto, il reclamante ha chiesto, “in via di privilegio, mandato esente da sanzione il deferito Galici Claudio ai sensi dell'art. 19.5.1. (oggi 10.5.1.) delle Norme Sportive Antidoping; in via subordinata, in applicazione dell'art. 13 del regolamento disciplinare per l'esenzione ai fini terapeutici irrogare una sanzione che va, a giudizio della Commissione adita, dalla nota di biasimo alla sospensione massima di mesi 6, decurtata del periodo della sospensione; in via ultima, ridurre la sanzione comminata alla data del 10.1.2008”.

Alla riunione di questa Commissione d'Appello Federale tenutasi in data 12.4.2007, è comparso il rappresentante della Procura Antidoping, il quale chiedeva il rigetto delle domande formulate dall'atleta, nonché, per il signor Galici, l'Avv. Signorini in sostituzione dell'Avv. Menichetti, che ribadisce ed espone quanto già osservato ed eccepito in sede di reclamo, chiedendo l'accoglimento delle proprie conclusioni.

La Commissione, riesaminati e considerati gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento delle difese dal reclamante, rilevato che non vi è contestazione in ordine alla correttezza degli esami di laboratorio eseguiti sui campioni di urina prelevati, i quali hanno evidenziato la presenza di finasteride, osserva che il comportamento del Galici è sanzionabile, in quanto integra violazione dell'articolo 1.2. delle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I..

In ordine, invece, alla reclamata applicazione al caso di specie del *disciplinare per l'esenzione ai fini terapeutici* è bene ricordare come la finasteride sia considerata un agente mascherante, inserito nella lista della WADA della sostanze vietate sin dal gennaio 2005, e per la quale non è possibile ottenere l'esenzione a fini terapeutici.

Tale possibilità, infatti, è riservata esclusivamente alle sostanze incluse nella cosiddetta lista delle sostanze specifiche che, così come quella delle sostanze vietate e dei metodi proibiti, ha carattere tassativo.

Anche in ordine alla condotta tenuta dal reclamante, questa Commissione non può non rilevare come il Galici, malgrado la continua assunzione della sostanza a partire dal novembre 2005, non abbia mai accertato se la finasteride fosse o meno una sostanza consentita ai sensi del Regolamento Antidoping. Comportamento, questo, imposto, come è noto, dall'articolo 1.2.1. del medesimo Regolamento che richiede ad ogni atleta di assicurarsi personalmente di non assumere alcuna sostanza vietata.

Ne consegue, pertanto, che è evidente la violazione da parte del Galici della citata disposizione delle Norme Sportive Antidoping, non essendosi egli personalmente assicurato che la finasteride rientrasse o meno nell'elenco delle sostanze vietate

In ordine al periodo di squalifica, questa C.A.F. condivide la decisione della Commissione Disciplinare di ridurre la sanzione prevista dall'articolo 19.2 (ora 10.2) del Regolamento Antidoping ad anni uno.

Sul punto, è, peraltro, bene precisare che la determinazione del periodo di squalifica da parte del Giudice di 1° Grado risulta corretta. Ed invero, l'impugnata decisione della Commissione Disciplinare è intervenuta in data 16.3.2007 e, ai sensi dell'articolo 19.8 del Regolamento Antidoping, da tale data deve decorrere la squalifica inflitta al Galici, con la detrazione del periodo di sospensione cautelare già scontato in virtù del provvedimento comunicato dalla medesima Commissione Disciplinare al reclamante in data 7.12.2006.

Ora, come è noto, l'articolo 16.3 del Regolamento Antidoping prevede che il provvedimento di sospensione decade trascorsi sessanta giorni dalla data di comunicazione. Nel caso di specie, pertanto, si dovrà detrarre dal termine delle squalifica inflitta (16.3.2008) i sessanta giorni già scontati a titolo di sospensione cautelare.

Effettuata la richiamata detrazione, il periodo di squalifica si deve intendere determinato sino al 16.1.2008 compreso.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal signor Galici Claudio e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

“Sulla base della decisione sopra riportata, secondo quanto espressamente indicato dalla normativa Antidoping, si informa che il calciatore/la calciatrice è inserito nell'RTP (Registered Testing. Pool) del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti, sino al termine dell'anno solare in cui ha termine l'efficacia del presente provvedimento, ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività sportiva.”

2° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Fortino Avv. Vincenzo, Porceddu Avv. Carlo, Aliberti Dr. Antonello, Cherubini Dr. Giorgio – Componenti; Catania Dr. Raimondo- Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

4. RECLAMO A.C.D. MILAN CLUB MOLFETTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE DE CANDIA ANTONIO ORONZO FINO AL 30.6.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 38 del 22.2.2007)

Il fatto da cui origina il presente caso è la gara di Campionato di III Categoria Girone A CP Bari Calcio Gravina/Milan Club Molfetta del 28.1.2007.

In seguito alla gara suddetta, il Giudice Sportivo, come si evince dal Com. Uff. n. 22 dell'1.2.2007:

- squalifica il calciatore De Candia Antonio Oronzo del Milan Club Molfetta fino al 28.12.2009, perché “Colpiva con un calcio alla gamba il Direttore di Gara non procurando alcun danno fisico”.

Il 5.2.2007 il Milan Club Molfetta, nella persona del Presidente, Binetti Girolamo, ricorre ritualmente alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo.

La Commissione Disciplinare adita, come si evince dal Com. Uff. n. 38 del 22.2.2007:

- accoglie parzialmente il reclamo del Milan Club Molfetta, riducendo la squalifica a carico del calciatore De Candia Antonio Oronzo al 30.6.2008

Il Milan Club Molfetta ricorre ritualmente alla C.A.F. proponendo reclamo avverso le decisioni della Commissione Disciplinare, chiedendo di annullare il provvedimento adottato dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia o in subordine una ulteriore cospicua riduzione di tale squalifica a qualche giornata.

Il ricorso, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., non è ammissibile in quanto vengono proposti dei motivi di merito dopo che ci sono già stati 2 gradi di giudizio (in 1° grado il Giudice Sportivo ed in 2° grado la Commissione Disciplinare).

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dall'A.C.D. Milan Club Molfetta di Molfetta (Bari) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5. RECLAMO SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARTINA/SALERNITANA DEL 14.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 187/C del 6.3.2007)

La Salernitana Calcio 1919 S.p.A. impugna la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C che, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 187/C del 6.3.2007, ha confermato la deliberazione (pubblicata nel Com. Uff. n. 145/C del 30.1.2007) del competente Giudice Sportivo il quale aveva respinto il reclamo della predetta società confermando il risultato della gara Martina/Salernitana 1-0 acquisito sul campo.

La Commissione Disciplinare motivava il suo provvedimento osservando che l'arbitro, ripreso il gioco dopo la mancata espulsione (per doppia ammonizione) del calciatore Gaveglia Andrea della società Martina, aveva fatto battere il calcio di punizione, già concesso alla Salernitana, ma aveva decretato la fine dell'incontro prima ancora che il pallone calciato toccasse il terreno di gioco; mentre il calciatore Gaveglia rimaneva, senza più prendere parte al gioco, “defilato a bordo campo in direzione opposta” a quella verso la quale veniva calciato il pallone.

In base a tali accertamenti, la Commissione Disciplinare riteneva corretta la delibera del Giudice Sportivo il quale non aveva ravvisato nell'errore dell'arbitro - che non aveva espulso, nonostante la doppia ammonizione, il calciatore Gaveglia – un fatto tale da avere influenza sulla regolarità dello svolgimento della gara.

Aggiungeva la Commissione Disciplinare che la tesi della Salernitana (se il calciatore fosse stato espulso si sarebbe dovuto recuperare ulteriore tempo e non può escludersi che in questo

periodo la Salernitana avrebbe potuto pareggiare) era puramente astratta e contrastava con quanto si era verificato in campo.

L'appellante Salernitana oggi qui deduce: violazione e falsa applicazione delle norme del C.G.S. e delle N.O.I.F. perché non si è accertato attraverso l'escussione dell'arbitro quanto recupero avrebbe costui concesso se avesse espulso il calciatore Gaveglia.

Il ricorso è inammissibile.

La Salernitana, pur affermando di proporre impugnazione sotto il profilo di violazione e falsa applicazione di norme del C.G.S. e delle N.O.I.F. , in sostanza propone , nel suo ricorso, una valutazione dei fatti che non è consentita davanti a questa Commissione d'Appello Federale, che altrimenti giudicherebbe in terza istanza.

Invero la Commissione Disciplinare ha valutato compiutamente e logicamente il materiale probatorio a sua disposizione e, ritenuto tale materiale sufficiente, non ha reputato opportuno sentire l'arbitro come richiesto dalla Salernitana.

Quest'ultima società ripropone davanti alla C.A.F. la richiesta istruttoria non accolta dalla Commissione Disciplinare e quindi propone una terza valutazione di merito non consentita.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.P.A. di Salerno e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6. RECLAMO A.C.D. TUSCAR AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. BENNATI FRANCO FINO AL 12.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 34 del 1.3.2007)

Il fatto da cui origina il presente caso è la gara di Campionato Regionale Allievi, Regione Toscana, Sabbiano/Tuscar del 7.1.2007.

In seguito alla gara suddetta, il Giudice Sportivo di 1°, come si evince dal Com. Uff. n. 24 dell' 11.1.2007:

- inibisce a svolgere ogni attività fino al 12.10.2007, al signor Bennati Franco, perché, “In qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società, quindi anche educatore, a fine gara, a seguito della rissa scatenatasi, colpiva al volto con due schiaffi un calciatore avversario causandogli leggero rossore con dolore”.

L'ACD Tuscar propone ritualmente reclamo al Giudice Sportivo di 2° presso il Comitato Regionale Toscana Settore Giovanile e Scolastico, avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo di 1° Grado.

Il Giudice Sportivo di 2°, come si evince dal Com. Uff. n. 34 dell'1.3.2007, visto il supplemento di rapporto per la gara Sabbiano/Tuscar, sentiti i reclamanti ed il Giudice di Gara:

- Respinge il reclamo dell'ACD Tuscar.

L'ACD Tuscar ricorre ritualmente alla C.A.F. proponendo reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo di 2°, chiedendo In Tesi di annullare totalmente la squalifica inflitta a Bennati Franco ed In Ipotesi di ridurre sensibilmente la squalifica inflitta a Bennati Franco.

Il ricorso, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., non è ammissibile in quanto vengono proposti dei motivi di merito dopo che ci sono già stati 2 gradi di giudizio (Giudice Sportivo di 1° e Giudice Sportivo di 2° Grado).

Si ritiene, pertanto, di respingere il reclamo dell'ACD Tuscar, e, per l'effetto, confermare le decisioni assunte dal Giudice Sportivo di 2° presso il Comitato Regionale Toscana.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall'A.C.D. Tuscar di Arezzo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

7. RECLAMO A.S. PISONIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PISONIANO/SCAFATESE DEL 7.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 9.3.2007)

La A.S.D. Pisoniano ha proposto alla C.A.F. rituale appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti (Com. Uff. n. 137 del 9.3.2007) che rigettava pedissequo reclamo in merito alla punizione sportiva, inflitta dal Giudice Sportivo, della perdita della gara Pisoniano/Scafatese del 7.1.2007, con il risultato di 0 – 3 in favore della Scafatese, valida per il Campionato Interregionale Serie D – Girone G.

Detta gara, infatti, non era stata disputata in quanto, con ordinanza 5.1.2007, notificata il 6 successivo, il Prefetto di Roma, per i motivi ivi specificati, aveva dichiarato che “il Campo Sportivo di Pisoniano è privo della prescritta agibilità”.

Con il mezzo di gravame la A.S.D. Pisoniano ha eccepito: a) l’omessa e contraddittoria motivazione; b) la falsa interpretazione ed applicazione di norme federali – assenza di responsabilità in merito al mancato svolgimento della gara; c) la non prevedibilità dell’evento; d) l’impossibilità di reperire altro impianto idoneo.

Allegava, all’uopo, la documentazione posta a supporto del gravame.

La S.S.D. Scafatese Calcio s.r.l. controdeduceva eccependo: 1) in via preliminare la inammissibilità dell’appello ex artt. 55, comma 2° delle N.O.I.F. e 33, comma 1°, C.G.S.; 2) nel merito la pretestuosità ed irrilevanza degli assunti avversi e, per quant’altro, la carenza di ogni minimo presupposto per il riconoscimento, nel caso di specie, della causa di forza maggiore.

Nella seduta del 12.4.2007 comparivano il Presidente dell’appellante ed i difensori della controinteressata i quali illustravano, rispettivamente, i loro assunti difensivi.

Ciò premesso osserva preliminarmente la C.A.F. che le eccezioni preliminari sollevate dalla Società Scafatese sono prive di pregio e pertanto devono essere rigettate.

Nella fattispecie, infatti, non appare applicabile la richiamata causa di forza maggiore con riguardo all’art. 55 delle N.O.I.F. che, infatti, disciplina la mancata presentazione in campo delle squadre.

Ciò premesso la C.A.F., condividendo i puntuali e documentati rilievi dell’appellante, ritiene ammissibile il proposto appello che deve essere accolto con le motivazioni di seguito enunciate.

E’, infatti, fondamentale tenere nel dovuto conto il contenuto dei documenti prodotti dall’appellante ai fini del regolare svolgimento dell’attività calcistica della A.S.D. Pisoniano e ciò con specifico riferimento (uno per tutti) alla certificata omologazione dell’impianto sportivo rilasciata dal competente Comitato Interregionale che ha autorizzato, seppure in via provvisoria, lo svolgimento di partite di calcio del Campionato Nazionale Dilettanti Stagione Sportiva 2005/2006.

Impianto sul quale, come attestato con certificato 17/03/2007 dal Sindaco del Comune di Pisoniano, sono in corso lavori di adeguamento ex D.M. 18.3.1996 N° 61 come da progetto 21.9.2006 portato all’attenzione del Comando Provinciale dei VV.FF. di Roma che, con nota 24/11/2006 indirizzata alla Prefettura di Roma, al Comune di Pisoniano ed alla A.S.D. Pisoniano, ha espresso parere favorevole preventivo.

Per effetto di ciò, infatti, l’appellante ha disputato le gare casalinghe utilizzando l’impianto sportivo comunale “Don Antonio Aureli” sito nel Comune di Pisoniano.

In tale situazione è, peraltro, intervenuto il provvedimento del Prefetto di Roma che inopinatamente ha ordinato “di non far disputare la gara del 7.1.2007 Pisoniano – Scafatese.

Di talché, pur rimanendo la C.A.F. estranea alle motivazioni Prefettizie enunciate, non può, al contempo, non valutare le determinazioni adottate sia dal competente Organo Federale, che dal Sindaco del Comune di Pisoniano.

Con la conseguenza che appare del tutto ineluttabile la posizione dell’odierna appellante, compressa tra tre imposizioni sovraordinate (sindacale e sportiva, favorevoli, e la terza, amministrativa, contraria, ma limitata ad una sola gara) ma contrapposte le une all’altra, ove la A.S.D. Pisoniano è stata posta nell’assoluta impotenza e/o impossibilità di reperire prontamente altro impianto alternativo idoneo a far disputare la gara in questione, atteso che l’ordinanza

Prefettizia 5.1.2007 è stata notificata il 6.1.2007 rispetto alla data di disputa della gara fissata, come da Calendario, il 7 successivo.

E pertanto è d'uopo affermare che in alcun modo possono essere addebitate alla odierna appellante, sul piano sportivo, le conseguenze negative della non effettuazione della gara di Campionato in oggetto.

La diversa valutazione, sia in fatto che in diritto, della probante documentazione prodotta dalla A.S.D. Pisoniano e delle risultanze del procedimento di primo e secondo grado, così operata dalla C.A.F. rende, pertanto, ammissibile, ex art. 33, comma 5°, C.G.S., e, quindi, accoglibile, previo riesame del merito, il proposto gravame.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dall'A.S. Pisoniano di Pisoniano (Roma), e, per l'effetto, dispone la disputa dell'incontro in impianto ritenuto idoneo dagli organi competenti.

Dispone restituirsi la tassa reclamo

ORDINANZA

8. RECLAMO U.S.D. ALCAMO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL'INIBIZIONE PER MESI 15 AL PRESIDENTE, SIG. MILAZZO FRANCESCO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 91 COMMA 2 DELLE N.O.I.F. NONCHÉ DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S.; DELL'INIBIZIONE PER MESI 12 AL VICE PRESIDENTE SIG. DI BARTOLO GIACOMO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S.; DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 4 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 124 del 23.2.2007)

La CAF, preso in esame il ricorso presentato da U.S.D. Alcamo di Alcamo (Trapani), ha emesso la seguente

o r d i n a n z a i n t e r l o c u t o r i a

- visto il motivo di appello formulato dalla reclamante U.S.D. Alcamo S.r.l. nell'atto del 2.3.2007;
- considerata la potenziale rilevanza della eccezione formulata dall'appellante in ordine alla regolarità del contraddittorio;
- vista la richiesta di copia del verbale di udienza del 29.9.2006, formulata dalla società Alcamo nella memoria del 19.2.2007;

d i s p o n e

che la Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale fornisca notizie in merito all'eccepito difetto di comunicazione di copia del verbale di udienza del 29.9.2006 e faccia pervenire alla C.A.F. eventuali lettere di trasmissione o altri documenti rilevanti entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della presente ordinanza.

Il testo integrale delle suddette delibere sarà riportato sul fascicolo delle decisioni C.A.F. che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi ed alle parti interessate.

Publicato in Roma il 13 Aprile 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete